

*Sentenza  
N. e p. c.*

verso il 20/03/2016 pubb. il 10/03/2016

RG n. 18253/2016

Sent. n.

Cron. n.

**Tribunale Ordinario di Napoli  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL GIUDICE**

dott.ssa Clara Ruggiero  
quale giudice del lavoro  
(artt. 409 e ss. cpc)

alla pubblica udienza del 15/03/2016, all' esito della camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura contestuale, la seguente

**SENTEZA**

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 18253 /2015 del ruolo generale, avente ad oggetto:  
opposizione ex art. 28 L. n. 300 del 1970

**T RA**

FISAC CGIL , rapp.ta e difesa , in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dall' Avv. FERRARO GIUSEPPE presso il cui studio in Napoli, come in atti,elettivamente domicilia,

opponente

**CON TRO**

MOLLICA SRL , in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa, come in atti, dall' Avv. FUSO RICCARDO DI MARTINO DOMENICO (DMRDNC41L06F839Z) VIA SAN PASQUALE A CHIAIA, 79 80121 NAPOLI; ;

opposta

**Ragioni di fatto e di diritto**

Con ricorso depositato in data 22.8.2015 la sigla sindacale

istante di cui in epigrafe proponeva opposizione ex art. 28, 3° comma, L. 300/70, avverso il decreto del 7.8.2015 con cui il Giudice del Lavoro di prime cure aveva rigettato il ricorso per la repressione della condotta antisindacale avanzato nei confronti della convenuta compensando le spese di lite.

L' opposizione ha ad oggetto la tematica, assai dibattuta, se sussista un obbligo a trattare con le associazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Orbene, è orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità, che tale obbligo non sussista escludendosi che l' interesse delle associazioni sindacali a essere parte durante le trattative per il rinnovo di un contratto collettivo possa essere elevato a diritto soggettivo, essendo la materia in questione rimessa esclusivamente all' autonomia negoziale (Cass. sez. un. 96/444, 90/1677, 86/1700 e molte altre).

Il principio di libertà sindacale (art. 39, co. 1, Cost.), escludendo che possa configurarsi sia un obbligo a carico dell' azienda di trattare con qualsivoglia sindacato, sia un correlativo diritto del sindacato di trattare (Pret. Milano 2.6.1992), induce pertanto a ritenere che l' ammissione alle trattative sindacali costituisce un obiettivo da conquistare sul campo, attraverso la capacità del sindacato di imporsi, nel confronto con la controparte datoriale, come interlocutore in grado di imporre la propria capacità di rappresentanza e di tutela delle posizioni dei lavoratori nell' interesse dei quali esso agisce.

Conseguentemente, si nega l' antisindacalità della esclusione di una organizzazione sindacale dalle trattative, salva la prova di un uso distorto della libertà contrattuale del datore di lavoro (Pret. Roma, 27.11.1992).

La eventuale esclusione di un sindacato dalle trattative (ovvero la conduzione delle trattative su tavoli separati) non costituisce un comportamento antisindacale ( ex plurimis C. 92/1504; 92/742; 90/1677; 89/4062; Trib Milano 4.6.1994; Pret. Torino 7.8.1991).

Ancor più deve ritenersi che non si verta in un' ipotesi di comportamento antisindacale quando, come nella fattispecie

all' esame di questo Tribunale, le trattative hanno condotto alla stipulazione di due diversi contratti collettivi intercorsi tra diverse associazioni di datori e di lavoratori che, nell' ambito della rispettiva autonomia negoziale, hanno inteso separarsi giungendo a determinazioni diverse consacrate in altrettante convenzioni valide ed efficaci tra le parti aderenti.

Non può, a maggior ragione, certamente prospettarsi un diritto del sindacato di imposizione alla parte datoriale di adottare un determinato contratto in luogo di altro al quale quella parte del rapporto di lavoro, per il tramite dell' associazione sindacale alla quale ha da tempo aderito, abbia inteso liberamente conformarsi.

Né si ravvisa nella specie, alla luce delle sommarie informazioni raccolte dinanzi al giudice previamente adito, ed ai documenti già in atti (in particolare, dagli scambi epistolari intervenuti tra la sigla sindacale FISAC CGL Campania e la Mollica S.r.l.), alcun atteggiamento di chiusura al dialogo della parte datrice nei riguardi delle sigle sindacali opposenti ovvero indici presuntivi dai quali poter inferire una strumentalizzazione della libertà contrattuale ad opera del datore di lavoro.

L' opposizione va pertanto rigettata ma attesa la complessità ed opinabilità delle tematiche affrontate si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa C. Ruggiero, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a. Rigetta l' opposizione;
- b. compensa le spese dell' intera procedura.

Così deciso in Napoli, il 15/03/2016

Il Giudice  
dott. ssa C. Ruggiero.

N. 1174/2016

R.G.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza

composta dai signori:

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1. dr. Maria Rosaria Rispoli | Presidente       |
| 2. dr. Antonietta Savino     | Consigliere      |
| 3. dr. Edoardo Cilenti       | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio nel procedimento

T R A

FISAC – CGIL

E

MOLLICA srl

ha emesso il seguente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

La Corte così provvede:

rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, che liquida in € 1.800,00, oltre spese generali, iva e cpa  
Così deciso in Napoli, in data 20.12.2016

  
Il Presidente